

## INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. II  
Testo a pag. V

**I quaderni tecnici dell'INAIL, sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto** - Questi sistemi di protezione possono essere distinti in due tipologie: realizzati in cantiere (totalmente in legno o con puntoni in metallo) o realizzati con componenti prefabbricati (mediante blindaggi o mediante palancole). Quelli in legno sono costituiti da tavole orizzontali affiancate, disposte sulle pareti dello scavo, sostenute da montanti a tutt'altezza con interasse compreso tra 1,5 e 2 metri affiancati e vincolati fra loro al piede e alla sommità attraverso puntelli orizzontali; quelli realizzati con puntelli di metallo, invece, sono costituiti da tavole e montanti sui quali agiscono i puntelli stessi. L'adozione di questi sistemi presuppone la verifica che i carichi trasmessi dai puntelli siano compatibili con quelli sopportabili dai montanti. I precedenti quaderni INAIL sono stati pubblicati su: *Ambiente&Sicurezza* n. 20/2014 (allegato): ancoraggi; *Ambiente&Sicurezza* n. 22/2014: parapetti provvisori; *Ambiente&Sicurezza* n. 2/2015: ponteggi fissi; *Ambiente&Sicurezza* n. 4/2015: reti di sicurezza; *Ambiente&Sicurezza* n. 5/2015: scale portatili.

## SPECIALE/RIFIUTI E BONIFICHE

Articoli a pag. 18

**Bonifiche: le ultime novità tra legislazione e giurisprudenza** - Settore delle bonifiche al centro di importanti modifiche sia per quanto riguarda la legislazione sia sotto il profilo giurisprudenziale.

In particolare, il recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, attuando le indicazioni fornite dall'articolo 252, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, ha disposto i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti. Oggetto della riforma i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, le modalità di caratterizzazione delle aree, i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica e di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.

Non meno importante è la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 4 marzo 2015 (pronunciata nella causa C 534/13), che, intervenendo a fare chiarezza nell'ambito della giurisprudenza italiana, ha affermato che la disciplina italiana (D.Lgs. n. 152/2006), laddove circoscrive gli obblighi e le responsabilità del proprietario, è conforme alla direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; nel dettaglio, la Corte conferma che, secondo la citata direttiva, gli interventi emergenziali e di bonifica non possono essere imposti al proprietario incolpevole neppure nei casi in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione o, comunque, ottenere da quest'ultimo la realizzazione dei predetti interventi.

Molto interessante è anche la questione legata al fatto che la "relazione di riferimento" (documento introdotto dal D.Lgs. n. 46/2014, di riforma della disciplina AIA, allo scopo di poter effettuare un raffronto in termini quantitativi tra la condizione delle matrici ambientali al momento della presentazione della relazione e quella riscontrabile all'atto della cessazione definitiva dell'attività) costituisca la fonte di un obbligo di bonifica e intervento non confinato soltanto al tempo della cessazione dell'attività, atteso che i profili di passività ambientale che dovessero emergere da detto atto all'istante della sua presentazione alla pubblica amministrazione, determinerebbero la necessità della bonifica e della generale adozione delle misure di tutela ambientale, comprese quelle previste dalla parte VI del D.Lgs. 152/2006.

IN SINTESI

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 41	<p><b>Publiccata la nuova norma UNI sugli ancoraggi permanenti</b> - I dispositivi di ancoraggio cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto sono, da tempo, oggetto di discussione a causa di carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. L'uscita della nuova norma UNI 11578 dal titolo «<i>Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova</i>» contribuisce alla risoluzione di una parte delle problematiche che gli operatori della sicurezza e le imprese devono affrontare in cantiere.</p>
Articolo a pag. 47	<p><b>Metodo top down, i rischi generali e le cautele da mettere in atto</b> - Una tecnologia che rovescia la procedura tradizionale dello scavo aperto: come prima opera, si esegue il solaio al piano strada, lasciando, per la futura rampa di accesso al parcheggio, una vasta apertura nella quale vengono calati materiali e attrezzature. Alcuni rischi (come ad esempio l'alterazione del microclima, l'inquinamento dell'aria, gli urti e gli investimenti dovuti alla circolazione delle attrezzature per il movimento terra, la scarsa visibilità negli ambienti di lavoro) possono essere affrontati avvalendosi delle esperienze dei lavori in galleria. Ma ciascuno degli attori coinvolto deve fare la sua parte per garantire la sicurezza dei lavoratori.</p>
Il Caso a pag. 55	<p><b>I lavoratori e la gestione delle situazioni di pericolo</b> - Riguardo alle situazioni di pericolo che si possono produrre durante il lavoro, sussistono precisi obblighi che il legislatore pone anche a carico dei lavoratori. Il riferimento è l'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008, che prevede in linea generale che ogni lavoratore «<i>deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro</i>». Esistono situazioni previste da norme a contenuto più ristretto, che sono fondamentalmente due: l'art. 44, D.Lgs. n. 81/2008 e il successivo art. 92, comma 1, lettera ff). Ciò che accomuna le previsioni normative è che l'apprezzamento della situazione di pericolo deve essere operata in concreto e secondo un criterio di attualità.</p>
Massima e nota a pag. 91	<p><b>Sicurezza sul lavoro. Ambito della tutela</b> - In materia di prevenzione degli infortuni, il Datore di lavoro è tenuto ad assicurare la correttezza della lavorazione, anche se essa coinvolga, in ipotesi, persone non legate da un rapporto di subordinazione. (<i>Cassazione penale, sezione IV, 17 novembre 2014, n. 47286</i>)</p>
Massima e nota a pag. 92	<p><b>Sicurezza sul lavoro. Assunzione della posizione di garanzia</b> - La qualità di "datore di lavoro" non è dismissibile per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente, e ciò in ragione della posizione di garanzia ad esso assegnata dall'ordinamento. La funzione di garanzia, infatti, non può che derivare direttamente dall'assunzione formale del ruolo, senza possibilità per colui che si presenta come garante di invocare la mera apparenza quale ragione di esonero da colpa, anche tenendo conto del fatto che sulle garanzie connesse alle attribuzioni di ruolo fanno affidamento i garantiti, i quali devono essere esonerati dall'onere di accertare compiutamente il fondamento del potere di colui che formalmente si presenta come titolare di una posizione di garanzia nei loro confronti. (<i>Cassazione penale, sezione IV, 28 novembre 2014, n. 49732</i>)</p>
Massima e nota a pag. 93	<p><b>Sicurezza delle macchine. Marcatura CE e debito di sicurezza</b> - Il principio generale per cui i macchinari utilizzati durante il lavoro devono essere conformi alle prescrizioni in tema di sicurezza, ha come corollario che il datore di lavoro è sempre tenuto a rendere le macchine conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, indipendentemente da eventuali responsabilità del costruttore. Se è indubitabile che la direttiva "Macchine" ha anticipato la tutela antinfortunistica, coinvolgendo nella responsabilità progettisti, fabbricanti, venditori, fornitori, concedenti in uso, introducendo così un "minimum tecnologico obbligato comune", essa tuttavia non esclude ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia del datore di lavoro utilizzatore del macchinario, che lo metta a disposizione dei lavoratori, poiché l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori è un obbligo assoluto che, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008, non consente l'introduzione né la permanenza sul mercato del lavoro di macchinari pericolosi (<i>Cassazione penale, sezione IV, 12 dicembre 2014, n. 51781</i>)</p>

## GRANDI RISCHI

<p><b>Articolo a pag. 60</b></p>	<p><b>Amianto, valutazione del rischio e gestione dei siti contaminati</b> - Dalla seconda Guerra mondiale fino al bando dell'amianto nel 1992, l'Italia ha prodotto e utilizzato quantità elevate di amianto. Numerose sono le patologie correlate all'esposizione alle fibre di questo agente cancerogeno e molteplici sono le azioni necessarie e opportune per la gestione in sicurezza dei siti contaminati. L'amianto, infatti, rimane a oggi cospicuamente distribuito in molte strutture di servizi primari come evidenzia la conferenza dell'Osservatorio nazionale amianto di Livorno del marzo 2015 <i>"Amianto nelle scuole, nelle caserme, negli ospedali e negli altri luoghi di vita e di lavoro: emergenza sanitaria e tutela legale"</i>. In questo quadro ancora in divenire e in attesa che il <i>"Piano nazionale amianto"</i> riesca a trovare politicamente le coperture economiche e uno stimolo finalmente risolutore delle criticità aperte dagli anni '80, rimane a carico degli amministratori locali l'obbligo di provvedere non tanto e non solo alle bonifiche quanto a piani di controllo e di manutenzione dei siti contaminati. Come sempre, attori chiave della salute e della sicurezza occupazionale sono il datore di lavoro, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente – questi ultimi due in possesso di adeguati livelli di specializzazione e conoscenza di igiene industriale – che per primi hanno il compito di identificare, valutare e realizzare concrete misure di sicurezza a garanzia e tutela della salute delle persone e dell'ambiente.</p>
<p><b>Articolo a pag. 78</b></p>	<p><b>Eternit, la Corte di Cassazione motiva la prescrizione per il reato di disastro doloso</b> - Il caso "Eternit" è arrivato a un epilogo, almeno il primo. Lo scorso 23 febbraio, infatti, sono state depositate le tanto attese motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione penale del 19 novembre 2014, che come si ricorderà alla lettura del dispositivo aveva suscitato forti clamori in quanto la Suprema Corte ha dichiarato inaspettatamente la prescrizione del reato di "disastro doloso" a carico dell'amministratore delegato della multinazionale (art. 434 del Codice penale.) in relazione alle numerosi morti e le malattie per amianto, annullando così senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino 3 giugno 2013, n. 5621/2012.</p>
<p><b>Sintesi a pag. 87</b></p>	<p><b>Trasporto sostanze pericolose</b> - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015 apporta una modifica all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 35/2010, con ridefinizione al 1° gennaio 2015 della data a decorrere dalla quale è divenuta applicabile la disciplina dei (nuovi) Allegati A e B all'ADR, dell'Allegato al RID che figura come appendice C della COTIF, e dei regolamenti allegati all'ADN. (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 3 aprile 2015, n. 78, e all'indirizzo <a href="http://www.ambientesicurezzaweb.it">www.ambientesicurezzaweb.it</a>)</p>

## RIFIUTI E BONIFICHE

<p><b>Massima e nota a pag. 94</b></p>	<p><b>Rifiuti: forme speciali di gestione e prezzo "antieconomico"</b> - L'art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che <i>«qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere (...) il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente»</i>; tuttavia, al privato destinatario dell'ordinanza deve essere arrecato il minor sacrificio possibile. Il che comporta l'obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri <i>extra ordinem</i>, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso. Il provvedimento contingibile e urgente non può, infatti, giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'amministrazione al privato dovendo, all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio, essere connessa la corresponsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento. L'imposizione di una prestazione a un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata a beneficio della PA con violazione dei principi desumibili dall'art. 41, Costituzione (<i>TAR Puglia – Lecce, sez. I, 5 marzo 2015, n. 770</i>).</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 95</b></p>	<p><b>Rifiuti: sanzioni e "soportabilità dei costi" prevista per le bonifiche</b> - Il principio di soportabilità dei costi è estraneo alla fattispecie dell'abbandono dei rifiuti di</p>

cui all'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, non interferendo con l'obbligo di rimuovere e smaltire i rifiuti illecitamente abbandonati, in quanto costituisce un criterio per l'individuazione, ove si presentino diverse opzioni, delle migliori tecniche d'intervento da prendere in considerazione per eliminare o ridurre le contaminazioni presenti in siti assoggettati ad interventi di bonifica. Il principio in questione riguarda un diverso ambito normativo [infatti l'art. 239, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, prevede espressamente la non applicabilità delle disposizioni sulle bonifiche all'abbandono dei rifiuti] e non costituisce una clausola di esonero da responsabilità (*TAR Veneto, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 1560*).

## AMBIENTE E RISORSE

**Il Caso a pag. 83**

**Quali garanzie per le attività di campionamento e analisi?** - Se da un lato le attività di campionamento e analisi spesso vengono compiute in una fase che non può essere definita ancora procedimentale, ma piuttosto a livello di indagine preliminare, dall'altro queste attività, fondamentali per l'accertamento dei fatti di reato in materia ambientale, vengono effettuate in un momento successivo, ove magari non è ancora stata effettuata l'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in un contesto nel quale gli accertatori hanno ricevuto una delega da parte del pubblico ministero o, comunque, agiscono, anche se in difetto di delega formale, dopo avere già relazionato alla procura di fatti che verosimilmente costituiscono ipotesi di reato o in una situazione ove altri enti hanno già depositato alla procura documentazione avente contenuto sostanziale di notizia di reato. In questa "zona grigia", molto delicata sia per le finalità istituzionali degli enti sia per la fondamentale esigenza di rispettare le garanzie difensive, le attività cosiddette irripetibili – e tali sono senz'altro i campionamenti (e, non sempre, ma talvolta anche le analisi) – devono essere effettuate nel rispetto delle norme stabilite dal codice di procedura penale.

**Sintesi a pag. 87**

**Tutela ambienti acquatici** - La decisione di esecuzione (UE) della Commissione 20 marzo 2015, n. 2015/495, reca un primo elenco di sostanze pericolose da sottoporre a controllo per la tutela dell'ambiente acquatico ai sensi dell'art. 8-ter, direttiva 2008/105/CE. (in *G.U.C.E. L del 24 marzo 2015, n. 78*)

**Sintesi a pag. 87**

**Acqua. Captazione, distribuzione e depurazione. Costi** - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, reca approvazione delle linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9, della Direttiva comunitaria 2000/60/CE, allegata al decreto medesimo. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*. (in *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2015, n. 81, e all'indirizzo [www.ambientesicurezzaweb.it](http://www.ambientesicurezzaweb.it))

**Sintesi a pag. 87**

**Carburanti ecologici. Biodiesel** - Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2015, n. 37, apporta modifiche al D.Lgs. n. 256/2003, con nuova definizione dei criteri di assegnazione del quantitativo di biodiesel in esenzione o agevolato ex art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 256/2003, e art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 156/2008. (in *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2015, n. 76, e all'indirizzo [www.ambientesicurezzaweb.it](http://www.ambientesicurezzaweb.it))

**Sintesi a pag. 88**

**Valutazione di impatto ambientale. Opere assoggettate** - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 11 febbraio 2015 reca approvazione del documento denominato «*Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)*», con testo allegato al decreto medesimo. (in *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2015, n. 59)

**Sintesi a pag. 89**

**VIA. Verifica di assoggettabilità. Linee guida** - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, fissa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere c) e d), D.L. n. 91/2014 convertito, con modifiche, dalla legge n. 116/2014, le «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)», allegata al decreto medesimo, con mandato alle regioni e province autonome, per adeguare, ove necessario, i propri ordinamenti in questo senso. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*. (in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2015, n. 84, e all'indirizzo [www.ambientesicurezzaweb.it](http://www.ambientesicurezzaweb.it))